

capoluogo di provincia. Qualora il personale non trovi posto nelle scuole della provincia di titolarità è assegnato ad uno dei centri territoriali riorganizzati nei centri provinciali per l'istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263 della provincia seguendo la tabella di viciniorietà dei comuni in cui vi siano centri territoriali a partire dal comune relativo alla prima preferenza valida espressa.

3. Gli Assistenti tecnici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato transitati dagli EE.LL. che non siano in possesso del titolo di studio previsto per un'area professionale continuano a permanere nell'istituzione scolastica ove prestano servizio in attesa della riqualificazione attraverso i corsi di riconversione professionale previsti dall'art. 1 comma 2 della sequenza contrattuale del 25.7.2008 e dell'art. 47 del presente contratto.

4. Al fine di assicurare la regolare prosecuzione del servizio scolastico ed il contemporaneo svolgimento delle operazioni connesse alla mobilità del personale ATA, al personale immesso in ruolo, a decorrere dall'a.s. 2021/2022, nel profilo professionale di collaboratore scolastico sulla base della procedura selettiva di cui articolo 58, comma 5-sexies, del decreto-legge n. 69 del 2013, è attribuita la titolarità presso l'istituzione scolastica sulla quale è stata effettuata l'assegnazione all'atto dell'assunzione in servizio.

5. Al fine di rispettare il contingente di organico di cui all'articolo 58, commi 5 ss., del decreto-legge n. 69 del 2013 e di evitare che il numero degli immessi in ruolo alteri il quadro delle disponibilità dei posti per collaboratore scolastico non interessati dalle procedure di internalizzazione e crei situazioni di soprannumerarietà e di esubero in ambito provinciale nello stesso profilo, al personale di cui al comma precedente, in presenza di più immissioni in ruolo a tempo parziale con assegnazione alla stessa istituzione scolastica, è attribuita la titolarità sullo stesso posto ogni due assunti a tempo parziale.

6. Per gli anni scolastici di applicazione del presente Contratto, il personale di cui ai precedenti commi 4 e 5, immesso in ruolo a tempo parziale, non partecipa alle procedure di mobilità volontaria e/o d'ufficio previste dal presente C.C.N.I. fino a quando non intervenga la conversione del relativo rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno.

7. In esito alle procedure selettive di cui all'articolo 58, commi 5 e ss., del decreto-legge n. 69 del 2013, il personale immesso in ruolo a tempo pieno, o che abbia beneficiato della conversione contrattuale da tempo parziale a tempo pieno a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 1, comma 964, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, partecipa alle procedure di mobilità a domanda o d'ufficio, secondo le ordinarie modalità previste dal presente Contratto.

8. Il personale immesso in ruolo nel profilo professionale di assistente amministrativo e tecnico sulla base della procedura selettiva di cui all'articolo 1, comma 619, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e di collaboratore scolastico di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, immesso in ruolo a tempo pieno, o che abbia beneficiato della conversione contrattuale da tempo parziale a tempo pieno, partecipa alle procedure di mobilità volontaria e/o d'ufficio.

9. In attuazione dell'articolo 35, comma 5 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i DSGA nominati a seguito di procedure concorsuali non partecipano alle procedure di mobilità volontaria previste dal presente C.C.N.I. per un triennio dalla nomina. Al predetto personale viene assegnata, all'atto dell'immissione in ruolo, la sede di titolarità sulla sede di prima destinazione. In caso di